



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Gianfranco CIMMINO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'Attestazione n. 90341 rilasciata in data 6/02/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato *"il diritto all'insegnamento nel campo Filologia"*;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *"condizione necessaria, ma non sufficiente"* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del TAR, Sezione Terza Bis, n.2234/2021 REG.PROV.COLL pubblicata in data 24 febbraio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata sentenza del TAR, Sezione Terza Bis;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO, altresì, che la produzione, di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1868 DEL 15.10.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. N. 10633 del 07.07.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania– Ufficio vi Ambito Territoriale di Napoli, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato presso l'IISS "Emilio Sereni" di Afragola (NA);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Laurea Magistrale in "Filologia Moderna" conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Italia) il 18 luglio 2014;

b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II - 2016/2017* – rilasciati in data 2 novembre 2017 e conseguiti, rispettivamente, Nivelul I N. 49 in data 12 febbraio 2017, Nivelul II N. 85 in data 18 giugno 2017, presso l’Università “Vasile Goldiș” di Arad (Romania),

posseduto dal cittadino italiano sig. **Gianfranco CIMMINO** nato a Napoli (ITALIA) il giorno 11 agosto 1987, per gli effetti della sentenza del TAR, Sezione Terza Bis, n.2234/2021 REG.PROV.COLL pubblicata in data 24 febbraio 2021, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

**A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE**

**A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE**

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca